

INTEGRAZIONI PROVINCIALI 2011/2012 AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE (L.R. 2 agosto 2004, n. 17 e succ. mod.)

La Giunta provinciale di Milano con deliberazione immediatamente eseguibile del 26 luglio 2011, atti n. 118029/12.4/2011/4, visto il Calendario venatorio approvato con L.R. 2 agosto 2004, n. 17, art. 1, commi 3, 5, 6 e 7 e successive modificazioni e integrazioni, ha approvato le seguenti disposizioni per la corrente stagione venatoria:

- 1. Su tutto il territorio provinciale, dal 18 settembre al 1° ottobre 2011 compreso, la caccia vagante negli ATC è consentita esclusivamente per tre giorni fissi settimanali (mercoledì, sabato e domenica), fatta eccezione per la caccia da appostamento fisso e la caccia in qualunque forma nelle Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie, consentite per tre giorni settimanali a scelta come da Calendario venatorio regionale.
- 2. Dal 1° ottobre al 30 novembre 2011, solo per la caccia da appostamento fisso alla selvaggina migratoria consentita, sono concesse due giornate aggiuntive settimanali di caccia oltre ai tre giorni a scelta previsti dal Calendario venatorio regionale, fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì nonché il limite massimo stagionale di 55 giornate di caccia fruibili complessivamente sul territorio nazionale.
- 3. L'utilizzo del cane da seguita è vietato su tutto il territorio provinciale dopo l'8 dicembre 2011, per consentire le operazioni di cattura e immissione della lepre comune, fatta eccezione per la caccia alla volpe (*Vulpes vulpes*) svolta dalle squadre appositamente organizzate dagli ATC di iscrizione. Tali squadre devono essere composte da un massimo di venti persone e non possono mai effettuare battute alla volpe nelle stesse giornate in cui si svolgano immissioni della lepre.
- 4. L'allenamento e l'addestramento dei cani su tutto il territorio provinciale sono consentiti da sabato 20 agosto a mercoledì 14 settembre 2011 compreso esclusivamente ai cacciatori ammessi negli ATC e in regola con il versamento della quota associativa per la stagione venatoria 2011/2012, per tre giorni fissi alla settimana, individuati nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, da un'ora prima del sorgere del sole e sino al tramonto, con l'impiego per ogni singola persona di un massimo di tre cani; di un massimo di sei cani per gruppo di persone e, in caso di muta da seguita, con un massimo di quattro cani per ogni singola persona o un massimo di sei cani per gruppo di persone, unicamente nei terreni incolti o liberi da coltivazioni in atto o nei terreni boschivi, a eccezione di quelli di recente rimboschimento se regolarmente tabellati.
- 5. L'allenamento e l'addestramento dei cani sono vietati sui terreni regolarmente tabellati ricadenti nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aree a parco naturale dei parchi regionali, nelle riserve naturali, nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna, nei fondi chiusi e nelle zone di rifugio e ambientamento degli ATC; sono, altresì, vietati nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie, salvo consenso dei concessionari interessati; è, inoltre, vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

- 6. <u>Segnatura della selvaggina stanziale sul tesserino venatorio regionale:</u> il capo di selvaggina stanziale abbattuto e depositato (ad esempio in auto), ovvero che il cacciatore non abbia con sé nel proseguimento giornaliero dell'esercizio della caccia, deve essere segnato sul tesserino venatorio regionale cerchiando la (X) marcata sul tesserino stesso al momento dell'abbattimento e del recupero del capo.
- 7. Per le violazioni ai suddetti divieti si applica la sanzione prevista dall'art. 51, comma 2, della L.R. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni.

8. ORARIO

La caccia è consentita, nel periodo dal 18 settembre 2011 al 31 gennaio 2012, secondo i seguenti orari:

Dal 18.09 al 20.09 dalle ore 6.00 alle ore 19.35
Dal 21.09 al 30.09 dalle ore 6.15 alle ore 19.15
Dal 01.10 al 10.10 dalle ore 6.25 alle ore 18.55
Dal 11.10 al 20.10 dalle ore 6.40 alle ore 18.40
Dal 21.10 al 29.10 dalle ore 6.50 alle ore 18.20
FINE ORA LEGALE – INIZIO ORA SOLARE
Dal 30.10 al 10.11 dalle ore 6.05 alle ore 17.05
Dal 11.11 al 20.11 dalle ore 6.20 alle ore 16.55
Dal 21.11 al 30.11 dalle ore 6.35 alle ore 16.45
Dal 01.12 al 10.12 dalle ore 6.45 alle ore 16.40
Dal 11.12 al 20.12 dalle ore 6.55 alle ore 16.40
Dal 21.12 al 31.12 dalle ore 7.00 alle ore 16.45
Dal 01.01 al 10.01 dalle ore 7.00 alle ore 16.55
Dal 11.01 al 20.01 dalle ore 7.00 alle ore 17.05
Dal 21.01 al 31.01 dalle ore 6.50 alle ore 17.20

9. MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE ZSC E ALLE ZPS

Le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e succ. mod. per quanto attiene alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell'attività venatoria, sul territorio provinciale si applicano alle seguenti ZPS:

ZPS Boschi del Ticino	COD IT2080301
ZPS Bosco di Vanzago	COD IT2050006
ZPS Riserva Regionale Fontanile Nuovo	COD IT2050401

Essendo le suddette ZPS totalmente ricomprese all'interno di Aree a Parco naturale dei Parchi regionali o di Riserve naturali, ai sensi della Legge 394/91 in esse vige il divieto di caccia che assorbe tutti i divieti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere dalla a) alla j), del Decreto Ministeriale n. 184 del 17 Ottobre 2007 e succ. mod.

10. ULTERIORI PRESCRIZIONI

a) **I limiti di carniere giornalieri** consentiti per cacciatore sono quelli previsti dalla L.R. 2 agosto 2004, n. 17 "Calendario venatorio regionale" e succ. mod.;

- b) **i limiti di carniere stagionali** per le quattro sotto elencate specie di fauna selvatica stanziale consentiti negli ATC provinciali per ogni cacciatore e per ogni ATC di iscrizione sono definiti in base ai seguenti punteggi:
 - punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore: punti 20, di cui
 - lepre comune (Lepus europaeus): 4 punti, per un massimo di 5 capi
 - fagiano (*Phasianus colchicus*), starna (*Perdix perdix*), pernice rossa (*Alectoris rufa*): 1 punto ciascuno, per un massimo di 20 capi.

Per le specie stanziali coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), minilepre (*Sylvilagus floridanus*) e volpe (*Vulpes vulpes*) resta in vigore il solo limite di prelievo giornaliero di cui al Calendario venatorio regionale, pari a due capi complessivamente;

- c) **la caccia è sempre vietata** sui terreni con coltivazioni in atto, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 16 agosto 1993, n. 26, art. 37, comma 8;
- d) **sono vietati** l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondente alla numerazione 00);
- e) **l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia** di età non superiore a 15 mesi, purché tatuati e/o muniti di microchip e iscritti all'anagrafe canina, è consentito da sabato 20 agosto 2011 sino alla fine del mese di febbraio 2012, ai sensi della Deliberazione di Giunta provinciale atti n. 157344/20.2/2004/3913 del 24 luglio 2006. Per tutti i cani da caccia di età superiore a 15 mesi, l'allenamento e l'addestramento sono consentiti ai sensi di quanto previsto al precedente punto 4 e, nel periodo compreso tra il 18 settembre 2011 e il 31 gennaio 2012, esclusivamente nelle zone destinate a tale attività (zone di addestramento cani di tipo A, B e C);
- f) la stabulazione, il trasporto e l'uso delle specie di uccelli da richiamo possono essere effettuati nella stessa gabbia tutto l'anno, ai sensi della L.R. 18 giugno 2008, n. 17, art. 1, comma 1, lett. a).

Con la medesima deliberazione, la Giunta provinciale ha inoltre stabilito di:

- 1. inoltrare alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia la richiesta dell'ATC n. 3 San Colombano relativa all'anticipo della chiusura della caccia alle specie lepre comune, starna e pernice rossa al 30 novembre 2011;
- 2. inoltrare alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia la richiesta dell'anticipo della chiusura della caccia alla lepre comune al 30 novembre 2011 su tutto il territorio provinciale;
- 3. inoltrare alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia la richiesta di limitazione della caccia al cinghiale (*Sus scrofa*), per motivi di sicurezza, su tutto il territorio provinciale.

N.B.: le precedenti richieste sono subordinate alla decisione della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia, che verrà resa nota non appena trasmessa alla Provincia di Milano tramite aggiornamento del presente Calendario integrativo provinciale.

Milano, 26 luglio 2011

L'Assessore Luca Agnelli